

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

PROVINCIA DI FROSINONE - ITALIA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO 2018

**RELAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

PARTE PRIMA – PREMESSE E CRITERI DI FORMAZIONE

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio al documento unico di programmazione che costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza e programma l'attività dell'ente.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 231 rubricato "La relazione sulla gestione"

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Relativamente agli atti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, si segnala che non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 151 del TUEL 267/2000 "Principi generali":

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

A) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

B) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

B. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ed inoltre, per quanto concerne la ridestituzione dell'avanzo, l'art. 187 del TUEL recita:

"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

a) per il finanziamento di spese di investimento;

b) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

c) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di

contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017.

Le principali attività svolte nel corso del 2018 ed i loro riflessi in termini finanziari, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese.

Riguardo ai criteri di formazione del rendiconto della gestione 2018 sottoposto all'approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- Il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

Il Comune di COLLE SAN MAGNO ha approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 17/4/2018. Nel corso dell'anno sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con i seguenti atti il riaccertamento e nonché la salvaguardia

- delibera di Giunta Comunale N. 23 DEL 26/4/2019 avente per oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011";
- delibera di Consiglio Comunale N. 11 DEL 20/7/2018 avente per oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";

**RENDICONTO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA**

1 - BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONE

**2 - RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DI COMPETENZA**

3 - RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

BILANCIO – APPROVAZIONE – VARIAZIONI

1. GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio – approvazione. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio in corso; è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 18.04.2017, esecutiva ai sensi di legge.

Bilancio – variazioni. Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

ORGANO	DATA	NUMERO	RATIFICA CONSILIARE	
			DATA	NUMERO
G.C.	24.11.2018	65	20/12/2018	14

Diventati tutti esecutivi ai sensi di legge

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2018 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

In merito ai risultati della gestione finanziaria di competenza si fa presente quanto segue:

Gli obiettivi finanziari programmaticamente previsti sono in linea con le spettanze ipotizzate in sede revisionale.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

1. L'esercizio 2018 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

	IN CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			€ 00
Riscossioni	€ 399.992,29	€ 1.068.719,76	€ 1.468.712,05
Pagamenti	€ 310.337,67	€ 1.158.374,38	€ 1.468.712,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			0,00

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come appresso:

	IN CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			0,00
Residui attivi	€ 1.248.474,25	€ 482.062,15	€ 1.730.536,40
	Totale ----->		
Residui passivi	€ 1.050.086,20	€ 359.710,63	€ 1.409.796,83
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018			€ 320.739,57
Disavanzo			-----

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATA	COMPETENZA		
	Previsioni definitive		Accertamenti
TITOLO I - Entrate tributarie	437.861,30		437.840,59
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate della Regione	75.449,28		75.449,28
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	299.513,40		299.513,40
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali	135.000,00		111.000,00
Totale entrate finali			
TITOLO VI- Entrate derivanti da accensione di prestiti	60.000,00		60.000,00
TITOLO VII- ANTICIPAZIONE DI CASSA	706.730,01		404.318,69
TITOLO IX - ENTRATE C/TERZI	288.034,36		162.659,95
Avanzo di amministrazione	0,00		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.002.558,35		1.550781,91

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA		
	Previsioni definitive		Impegni
TITOLO I - Spese correnti	761.132,51		731.038,56
TITOLO II - Spese in conto capitale...	195.000,00		171.000,00
Totale spese finali			
TITOLO IV -- Spese per rimborso di prestiti ...	49.067,81		49.067,81
TITOLO V- SPESE ANT.CASSA	706.730,01		404.318,69
TITOLO VII -- Spese per servizi per conto di terzi	288.034,36		162.659,95
Totale			
Disavanzo di amministrazione	2.623,66		
TOTALE COMPLESSIVO	2.002.588,35		1.518.085,01
SPESE			

Segnalazioni ai sensi dell'art. 231 del TUEL: Non sono pervenute segnalazioni di fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2018

Risultato della gestione di competenza:

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1. GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I – ENTRATA

TIT.	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori-minori Accertamenti	
				segno	IMPORTO
I	Tributarie	437.861,30	437.840,59	-	20,71
II	Trasferimenti Stato-Regioni- Altri Enti	75.449,28	75.449,28	-	00
III	Extratributarie	299.513,40	299.513,40	-	00
	Totale			-	20,71
	Totale entrata			-	20,71

**TOTALE _MINORI
ACCERTAMENTI D'ENTRATA**

- 20,71

PARTE II – SPESE

TIT.	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
I	Correnti (al netto degli ammortamenti)	761.132,51	731.038,56	30.093,95
IV	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	49.067,81	49.067,81	00
	Totale spesa			30.093,95

MINORI IMPEGNI DI SPESA

00

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

2. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2018	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.18
Titolo 1	€ 300.752,73	€ 95.778,41	€ 32.82-	€ 205.007,14
Titolo 2	€ 28.614,89	€ 22.202,28	€ 00	€ 6.412,61
Titolo 3	€ 366.878,85	€ 151.021,68	€ 00	€ 215.857,17
Titolo 4	€ 709.994,05	€ 105.929,92	€ 00	€ 604.064,13
Titolo 5	€ -	€ -		€ -
Titolo 6	€ 186.752,70	€ 23.000,00	€ 00	€ 163.752,70
Titolo 7	€ -	€ -	€ 00	€ -
Titolo 9	€ 60.465,03	€ 2.060,00	€ 5.024,53	€ 53.380,50
TOTALE	€ 1.653.458,25	€ 399.992,29	€ 4.991,71	€ 1.248.474,25

3. GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.18
Titolo 1	€ 406.482,03	€ 135.819,53	€ 6.589,28	€ 264.073,22
Titolo 2	€ 999.102,16	€ 174.518,14	€ 63.985,60	€ 760.598,42
Titolo 3	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4	€ 00	€ 00	€ 00	€ -
Titolo 5	€ 00	€ 00	€ 00	€ 00
Titolo 7	€ 61.814,36	€ 00	€ 36.399,80	€ 25.414,56
TOTALE	€ 1.467.398,55	€ 310.337,67	€ 106.974,68	€ 1.050.086,20

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	€ 1.068.719,76
PAGAMENTI	€ 1.158.374,38
DIFFERENZA	-89.654,62
RESIDUI ATTIVI	482.062,15
RESIDUI PASSIVI	359.710,63
DIFFERENZA	122.351,52
AVANZO DI GESTIONE	32.696,90
VINCOLATO	
NON VINCOLATO	32.696,90

EQUILIBRI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 243/2012,

1.I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a)un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b)un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2.Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

3.Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.

4.Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

"... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo

iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

Nel Comune di Colle San Magno si registra, in sede di rendicontazione, la seguente situazione negli equilibri di parte corrente:

L'equilibrio del bilancio investimenti – o di parte capitale - può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre attività finanziarie) con le spese dei titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti".

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni;

Nel Comune di Colle San Magno si registra, in sede di rendicontazione, la seguente situazione negli equilibri di parte capitale:



VERIFICA EQUILIBRI

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	2.623,66
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	612.803,27 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	731.038,66
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dai mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	49.067,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		30.073,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		30.073,24